

# L'EMIGRAZIONE ITALIANA NEL BRASILE E L'OPERA DEL COMMISSARIATO GENERALE

## Criteri direttivi.

Dalla entrata in vigore della legge sull'emigrazione (1901), la politica dell'emigrazione nei riguardi del Brasile si mantenne costantemente sulla linea di alcuni criteri direttivi, ai quali il Commissariato generale dell'emigrazione informò la sua attività. Tali criteri si possono così riassumere :

1) lasciare libera l'emigrazione in Brasile a coloro che intendono recarvisi con mezzi propri, in seguito ad una determinazione individualmente e liberamente presa, calcolando i vantaggi ed i rischi dell'espatrio ;

2) subordinare l'autorizzazione di espatriare per coloro che intendono recarsi a scopo di lavoro in Brasile con viaggio gratuito alla presentazione, col visto del R. Console generale a San Paolo, di un « atto di chiamata » da parte di stretti parenti ;

3) impedire ogni forma di emigrazione artificiosamente provocata col miraggio del viaggio gratuito e con altri allettamenti, in quanto tali mezzi viziano la libera determinazione della volontà di emigrare ed il retto apprezzamento della convenienza economica dell'espatrio da parte di individui ignari delle condizioni del paese straniero e facilmente portati a lasciarsi sedurre da ingannevoli promesse.

Questi criteri trovarono la loro espressione in due provvedimenti che disciplinarono l'emigrazione verso il Brasile.

Il primo provvedimento fu quello che impropriamente è conosciuto col nome di « Decreto Prinetti » : cioè il Decreto 26

marzo 1902 del Commissario generale dell'emigrazione, che, revocando le licenze già date, vietò « ogni operazione per l'arruolamento di emigranti da trasportarsi con viaggio gratuito al Brasile ».

A questo provvedimento, limitatosi a disciplinare le operazioni di arruolamento, seguì il Decreto 2 febbraio 1906, emanato, di concerto col Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, per limitare l'uso dei biglietti di chiamata per il Brasile.

Tale decreto stabiliva, fra le altre, le norme seguenti :

ART. 1. — Per motivi d'ordine pubblico, i contadini, giornalieri, braccianti ed in genere le persone addette a lavori di campagna, qualora intendano emigrare al Brasile, valendosi di biglietti di chiamata, o preparati, dovranno, per ottenere il passaporto, provare che i biglietti stessi provengono da ascendenti o discendenti, o dal coniuge o da fratelli o sorelle, già stabiliti nel Brasile; e ciò mediante presentazione al sindaco di un certificato rilasciato da un regio console o vice-console in detta Repubblica, dal quale risultino le generalità del chiamante, la sua occupazione, la precisa località ove si trova, e l'indicazione delle persone di famiglia che intende chiamare presso di sè. I sindaci del Regno completeranno i certificati, attestando il grado di parentela tra chiamante e chiamato, se il regio console o vice-console non siasi trovato in grado di attestarli.

ART. 4. — Il Regio Commissariato dell'emigrazione potrà, in base a speciali contratti di lavoro ed a relative garanzie, autorizzare la partenza pel Brasile di agricoltori soli o con famiglia, chiamati colà, con offerta della gratuità del viaggio, da proprietari di piantagioni o di fattorie, nel qual caso il sindaco farà menzione nel nulla osta e l'autorità prefettizia nel passaporto, dell'autorizzazione medesima.

Naturale conseguenza di tali provvedimenti fu una diminuzione notevole del movimento emigratorio verso il Brasile, che negli anni successivi al 1903 oscillò tra i 10 ed i 20 mila emigranti: poichè in realtà, quando si asserisce che l'emigrazione « gratuita » fu dal decreto Prinetti sospesa, si esprime con una formula impropria un fatto inesistente.

### Nel periodo postbellico.

Il problema del collocamento all'estero della mano d'opera eccedente ai bisogni nazionali assunse una particolare importanza, sia per la crisi economica generale, sia per la diminuita e quasi annullata capacità di assorbimento di alcuni Paesi,

verso i quali prima della guerra si dirigeva una notevole corrente di emigrazione italiana. In tali condizioni, l'attività del Governo, e quindi del Commissariato generale dell'emigrazione, si svolse nel senso di avviare trattative con Paesi esteri per concludere convenzioni di lavoro e di emigrazione, le quali, assicurando ai lavoratori italiani le necessarie garanzie circa il trattamento giuridico ed economico, allargassero e migliorassero le possibilità di collocamento all'estero di lavoratori nostri.

Fra i Paesi, coi quali occorreva studiare tale possibilità di accordi, non poteva trascurarsi il Brasile, la cui domanda di mano d'opera continuava ad essere intensa e verso il quale si volgevano con speciale insistenza la opinione pubblica e il mondo parlamentare.

La questione venne sottoposta all'esame ed al parere del Consiglio superiore dell'emigrazione, che, nella seduta del 25 luglio 1920, dopo un'ampia discussione, approvò all'unanimità, il seguente ordine del giorno, proposto dagli On. Jacini, Piemonte, Bodio e Pantano :

« Il Consiglio superiore dell'emigrazione, udita la relazione del Commissario generale e la discussione seguitane intorno alla emigrazione italiana nel Brasile, approva le direttive di massima esposte dal Commissario generale e gli dà mandato di proseguire nella propria azione, ritenendo necessario che la pronta stipulazione di un soddisfacente trattato di lavoro consenta una normale politica di emigrazione nei riguardi del Brasile ».

In conformità a tale parere dell'organo tecnico consultivo in materia di emigrazione, il Governo, che già aveva iniziato trattative col Governo federale del Brasile, aprì i negoziati per la conclusione di una Convenzione di emigrazione e lavoro fra i due Paesi.

Tali negoziati si svolsero attraverso uno scambio di progetti e controprogetti e si chiusero infine con la firma della Convenzione 8 ottobre 1921.

Per quanto il *Bollettino dell'emigrazione* si sia occupato a più riprese di detta Convenzione, la quale fu oggetto di una diffusa disamina, si ritiene opportuno richiamarne le linee generali.

Lo scopo e l'oggetto della Convenzione sono nettamente precisati nel suo preambolo : essa non vuole essere se non un

primo accordo parziale e provvisorio, il quale anticipi il trattato generale di emigrazione e lavoro, che i due Governi dichiarano di riservarsi di negoziare.

Le disposizioni della Convenzione si distinguono in due categorie per la materia che regolano e per la loro efficienza pratica: da una parte, alcune disposizioni aventi effetto immediato circa il trattamento giuridico dei lavoratori italiani in Brasile; e dall'altra, alcune disposizioni che pongono le premesse indispensabili di uno sviluppo del movimento emigratorio italiano verso il Brasile.

Alla prima categoria appartiene l'art. 1 della Convenzione, che regola, sulla base della uguaglianza di trattamento coi nazionali, il diritto dei lavoratori di ciascuno dei due paesi e dei loro superstiti in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro subiti nell'altro Paese. La legge federale brasiliana 15 gennaio 1919, a differenza della nostra legge, stabilisce che i superstiti di uno straniero, morto per infortunio nel Brasile, godranno delle indennità previste dalla legge soltanto se essi risiederanno nel Brasile al momento dell'infortunio. La Convenzione elimina questa condizione di sfavore, che colpiva, escludendoli da ogni diritto ad indennità, i superstiti residenti in Italia di un italiano morto per infortunio in Brasile, e consacra nella sua pienezza il principio della incondizionata parità di trattamento coi nazionali. Il provvedere a tale situazione era un evidente interesse degli italiani già immigrati in Brasile, e perciò non sarebbe stato opportuno rinviare il regolamento di questo problema ad un futuro trattato generale di emigrazione e lavoro. Gli art. 5, 6 e 7 della Convenzione contengono pure disposizioni, che riguardano la generalità dei lavoratori italiani già residenti in Brasile. In particolare l'art. 6 stabilisce a favore degli immigranti italiani in Brasile la clausola della nazione più favorita, per la quale ad essi saranno estese tutte le facilitazioni, i benefici ed i privilegi che siano accordati o venissero in avvenire accordati dal Brasile agli immigranti di altri paesi.

Il secondo gruppo di disposizioni concerne invece il movimento dell'emigrazione in Brasile e la sua disciplina. La Convenzione, a questo riguardo, si limita a fissare alcuni principi,

che costituiscono una premessa giuridicamente necessaria e, nel medesimo tempo, a provvedere i mezzi per una possibile efficace tutela dell'emigrazione italiana nei vari Stati del Brasile.

L'obbiettivo che s'intese dare alla Convenzione 8 ottobre 1921, per la parte che concerne l'emigrazione, fu, dunque, questo: stabilire col Governo federale del Brasile alcune disposizioni di carattere generale, che dessero la possibilità di disciplinare ed ottenere le necessarie garanzie per l'emigrazione italiana nei vari Stati del Brasile mediante due mezzi fra loro connessi: contratti di lavoro ed accordi speciali fra il Commissariato dell'emigrazione e le amministrazioni competenti dei singoli Stati. Le disposizioni degli art. 2 e 3 costituiscono, sotto tale aspetto, la parte caratteristica della Convenzione. Essi stabiliscono appunto *l'intelaiatura giuridicamente necessaria* per tessere gli accordi speciali ed i contratti di lavoro e per mettere così in grado il Commissariato di disporre di mezzi idonei ad ottenere, per l'emigrazione italiana, concrete garanzie commisurate realisticamente alle situazioni speciali delle varie località d'impiego dei lavoratori italiani.

L'art. 2 della Convenzione stabilisce che i contratti di lavoro, individuali e collettivi, conclusi in Italia dai lavoratori italiani e da eseguirsi in Brasile, vi avranno piena efficacia in quanto non siano contrari all'ordine pubblico. Per valutare le ragioni e l'importanza pratica di tale disposizione, apparentemente astratta, è da tenersi presente che una disposizione fondamentale del Codice civile federale brasiliano stabilisce il principio che i contratti stipulati in paese straniero, quando sono eseguibili in Brasile, sono regolati in via assoluta ed esclusiva dalla legge brasiliana. La Convenzione 8 ottobre 1921, approvata dal Parlamento brasiliano, viene a derogare a questa disposizione della legislazione federale e rende possibile che, per i contratti di lavoro stipulati in Italia con le cautele volute dalla legislazione italiana, si possa esigere in Brasile la tutela giurisdizionale ed amministrativa.

L'art. 3 della Convenzione, d'altra parte, regola le modalità secondo le quali le amministrazioni competenti dei singoli Stati del Brasile potranno stipulare accordi col Commissariato dell'emigrazione per l'avviamento e le condizioni di impiego

di lavoratori italiani. Il Governo federale del Brasile assume l'impegno verso il Governo italiano di facilitare non solo la conclusione di tali accordi, ma anche la loro esecuzione da parte dei Governi statali.

Con le disposizioni degli art. 2 e 3, la Convenzione ha preordinato gli strumenti, per mezzo dei quali potrà in concreto provvedersi ad ottenere per gli emigranti italiani le garanzie indispensabili circa il loro trattamento: cioè i contratti di lavoro stipulati in Italia previa approvazione del Commissariato dell'emigrazione ed aventi piena efficacia in Brasile, e gli accordi speciali fra il Commissariato dell'emigrazione ed i singoli Stati del Brasile. Tali strumenti, per il loro stesso carattere, sono eminentemente flessibili, e perciò idonei ad adattarsi alle diverse situazioni ed a regolare in concreto il trattamento degli emigranti italiani secondo i luoghi e le circostanze del loro collocamento in Brasile.

Approvata la Convenzione 8 ottobre 1921 dal Congresso brasiliano, essa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (28 dicembre 1922), veniva ratificata anche da parte dall'Italia, ed il 7 marzo 1923, con l'avvenuto scambio delle ratifiche, entrava in vigore.

La Convenzione 8 ottobre 1921 (e in ciò consiste la sua caratteristica) veniva a regolare la possibilità di accordi speciali da conchiudersi direttamente fra il Commissariato generale dell'emigrazione ed i singoli Stati del Brasile.

### **Le trattative con lo Stato di San Paolo.**

In base a tale disposizione, il Governo dello Stato di San Paolo fece pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione la proposta di avviare le trattative per la conclusione di un accordo relativo all'avviamento ed alle condizioni di impiego dei lavoratori italiani nello Stato di San Paolo. Avendo il Governo dello Stato di San Paolo presentato un progetto di accordo non ritenuto accettabile, il Commissariato elaborò un controprogetto e tali negoziati furono comunicati al R. Ambasciatore a Rio de Janeiro, perchè esprimesse il suo parere.

Il Governo dello Stato di San Paolo, avuto il controprogetto del Commissariato, non parve disposto a proseguire le trattative sulla base di esso ; onde i negoziati rimasero sospesi. Ma, sul finire del 1923, l'Ambasciatore del Brasile a Roma invitava il Ministro degli affari esteri ad esaminare la opportunità che fra il Commissariato generale dell'emigrazione ed il Presidente dello Stato di San Paolo si riprendessero le trattative per la conclusione di un accordo.

Le trattative, così riprese, portarono, anzitutto, a ritenere concordemente opportuno di separare ciò che doveva per sua natura costituire materia dell'accordo fra il Commissariato e il Governo dello Stato di San Paolo, da ciò che riguardava più direttamente la disciplina dei rapporti contrattuali fra proprietari e coloni.

In conformità a tale criterio, si formulò un nuovo schema di accordo fra Commissariato generale dell'emigrazione e Governo di San Paolo, accompagnato da uno schema di contratto-tipo, sulla base del quale i proprietari di San Paolo avrebbero dovuto fare le richieste di lavoratori italiani. I due schemi furono consegnati all'Ambasciatore del Brasile e comunicati al R. Ambasciatore a Rio de Janeiro il 10 marzo 1924.

Le trattative, così impostate, ebbero un ulteriore svolgimento per l'intervento di un fiduciario del Presidente dello Stato di S. Paolo (il Gr. Uff. Rodolfo Crespi, industriale italiano residente in S. Paolo), il quale potè esporre personalmente a Roma le idee ed i propositi del Presidente de Campos. Il risultato di queste conversazioni fu la redazione di uno schema di accordo e di contratto-tipo, in qualche articolo diversi da quelli consegnati all'Ambasciatore del Brasile nel mese di marzo 1924. Occorre notare che il « contratto-tipo » è stato comunicato per semplice notizia, poichè il Commissariato intende riservarsi facoltà di modificarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Questi schemi furono comunicati nel mese di agosto 1924 tanto al R. Ambasciatore a Rio, quanto, ufficiosamente, al Presidente de Campos : il primo fu richiesto del suo parere perchè di esso si potesse tener conto nelle trattative ufficiali defi-

nitive. Si seppe, poi, che il Presidente dello Stato di S. Paolo era favorevole alla conclusione dell'accordo sugli schemi comunicati, e che di seguito si riproducono.

SCHEMA DI ACCORDO PREPARATO FRA IL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E IL PRESIDENTE DELLO STATO DI SAN PAOLO DEL BRASILE. ANNESSO CONTRATTO-TIPO.

Il Commissario generale della emigrazione in Italia e il Presidente dello Stato di S. Paolo del Brasile,

in applicazione dell'art. 3 della Convenzione italo-brasiliana di emigrazione e lavoro, conclusa in Roma l'8 ottobre 1921,

hanno convenuto quanto segue :

ART. 1. — Il proprietario agricolo (fazendeiro), che desidera impiegare famiglie di lavoratori italiani nelle colture delle sue proprietà, dovrà presentare all'Ufficio di lavoro della Casa degli immigranti in San Paolo la relativa richiesta accompagnata da una proposta del contratto di lavoro, nella quale, oltre le clausole generali prescritte dalla legge, saranno specificate tutte le clausole che dovranno regolare i rapporti tra il proprietario ed il colono in conformità al contratto tipo adottato dal Commissariato generale dell'emigrazione italiano.

La proposta di contratto deve essere approvata dall'Ufficio del lavoro predetto e dal Rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione nello Stato di S. Paolo. Ove queste autorità lo ritengano necessario, esse avranno la facoltà di recarsi a visitare la fazenda in questione al fine di accertare le condizioni di essa.

Approvata dal suo Rappresentante la proposta di contratto, il Commissariato generale dell'emigrazione procederà, sulla base di essa, e nel modo che riterrà più opportuno, all'arruolamento dei lavoratori richiesti ed all'invio di essi.

La domanda di famiglie di lavoratori agricoli italiani, quando la relativa proposta di contratto sia stata approvata dal Rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione, implica l'obbligo da parte del proprietario richiedente di assumere, sulla base della proposta di contratto, le famiglie che saranno inviate dal Commissariato generale dell'emigrazione in conformità all'art. 3 del presente accordo.

ART. 2. — Il R. Commissariato generale per tutta la durata del presente accordo si impegna a concedere alle Compagnie vettrici di emigranti in relazione all'art. 18 del vigente T. U. della legge italiana sull'emigrazione, il trasporto dei lavoratori arruolati per lo Stato di S. Paolo con trasporto gratuito ed in conformità con le disposizioni del presente accordo.

Il Governo dello Stato di S. Paolo si impegna ad accordare ai Rappresentanti e Delegati del Commissariato tutte le necessarie facilitazioni per disimpegnare il mandato ad essi affidato, e ad autorizzarli a rivolgersi diret-

tamente alle competenti Segreterie di Stato per qualsiasi eventuale reclamo o proposta.

ART. 3. — Il Governo dello Stato di San Paolo si impegna a ricevere i lavoratori inviati dal Commissariato che siano :

a) in condizioni fisiche atte a proficuo lavoro e di buona condotta morale e civile, debitamente attestata da certificati rilasciati dalle competenti Autorità dell'ultimo luogo di residenza dei lavoratori stessi ;

b) agricoltori di mestiere abituati al lavoro diretto della terra, costituiti in regolari famiglie di almeno tre persone idonee al lavoro e in età dai 12 ai 50 anni.

Alle famiglie di agricoltori, composte di marito, moglie e figli potranno essere aggregati i genitori, suoceri e fratelli del capo di famiglia, di qualunque età, come pure i figli adottivi e nepoti di età inferiore ai 21 anni.

A ciascuna spedizione di agricoltori che superi le 500 persone complessivamente, potrà essere aggregato un quantitativo non superiore al 5 % di artigiani, come muratori, falegnami, ecc., purchè appartenenti alle famiglie imbarcate.

ART. 4. — Il R. Commissariato si impegna a non inviare nello Stato di S. Paolo emigranti considerati come non desiderabili o pericolosi all'ordine pubblico, secondo le norme della legislazione brasiliana.

Art. 5. — Il Governo dello Stato di S. Paolo, in conformità della vigente legislazione brasiliana, si impegna di assumere a suo carico le spese di viaggio e di primo ricovero degli emigranti italiani, nella forma seguente :

a) Rimettendo al R. Commissariato dell'emigrazione l'importo delle spese per il trasporto ferroviario delle famiglie e dei rispettivi bagagli dal Comune di residenza dei lavoratori al porto d'imbarco e per i documenti di uscita del Regno. L'importo di tali spese resta fissato in Lit. 100 per persona.

b) Provvedendo gratuitamente al trasporto marittimo dei lavoratori dai porti italiani d'imbarco fino al porto di Santos, in conformità della vigente legislazione statale paulista.

c) Provvedendo gratuitamente allo sbarco delle famiglie e dei loro bagagli nel porto di Santos.

d) Provvedendo al trasporto dei lavoratori stessi da Santos al luogo di destinazione e, dove ciò non sia possibile, alla Casa degli immigranti in San Paolo, mediante vagoni di 2<sup>a</sup> classe della Ferrovia *S. Paulo Railway*, nonchè al trasporto dei loro bagagli, i quali saranno immediatamente sdoganati sia presso la Dogana di Santos, sia presso il magazzino della Dogana stessa, istituito nella predetta Casa degli immigranti, purchè contengano soltanto effetti d'uso, utensili domestici e strumenti da lavoro.

e) Provvedendo, ove occorra, all'alloggio dei lavoratori e famiglia per un periodo massimo di 6 giorni, salvo casi di forza maggiore, nella Casa degli immigranti e procurando loro in caso di malattia l'assistenza medica, farmaceutica e ospitaliera, l'alimentazione e le cure, secondo le tabelle approvate dal Governo dello Stato di S. Paolo.

f) Provvedendo, infine, al trasporto ferroviario gratuito delle famiglie e dei loro bagagli fino alla stazione prossima al luogo di destinazione

definitiva, fornendo loro il vitto per il viaggio e preavvisando telegraficamente della partenza degli emigranti i proprietari delle fazende di destinazione.

Oltre che da funzionari dello Stato di S. Paolo, i lavoratori potranno essere ricevuti allo sbarco nel porto di Santos, ed accompagnati alle fazende di destinazione, anche da fiduciari del R. Console generale di S. Paolo e da delegati di locali Associazioni italiane di Patronato, di Assistenza e simili, riconosciute dal R. Commissariato generale dell'emigrazione e dal Governo dello Stato.

ART. 6. — Il Governo dello Stato di S. Paolo si impegna a provvedere a spese dello Stato al rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie dalla fazenda fino ai Comuni di residenza in Italia, provvedendo al passaggio gratuito fino al porto di sbarco nel Regno e fornendo loro il denaro occorrente per il viaggio da questo fino al Comune di destinazione, nei casi di invalidità o morte dei genitori dei coloni, previsti dalla vigente legislazione statale paulista e dalla Convenzione italo-brasiliana 8 ottobre 1921.

In conformità delle leggi organiche statali, il Governo predetto si impegna a provvedere che i lavoratori italiani siano efficacemente garantiti nei loro diritti civili riguardanti la libertà, la proprietà e l'onore, e ad assicurare con opportune cautele che il colono possa fare utilmente e tempestivamente valere il suo diritto ad essere pagato con il privilegio sul prodotto dell'annata.

A questo proposito il Governo stesso si impegna a studiare la possibilità e l'opportunità di elevare il limite della competenza dei Tribunali rurali recentemente istituiti nello Stato.

Il Governo stesso s'impegna ad estendere ai coloni ricevuti per effetto del presente accordo, senza pregiudizio delle facilitazioni in questo contenute, tutte le ulteriori facilitazioni che esso eventualmente accordasse in favore di coloni brasiliani o di altre nazionalità.

ART. 7. — Il Governo dello Stato di S. Paolo si impegna a concedere ai lavoratori italiani ricevuti in forza del presente accordo tutti i benefici stabiliti dalla vigente legislazione federale e statale paulista relativa al lavoro, alla protezione dei lavoratori, alla previdenza sociale, all'assistenza, all'istruzione generale o professionale e alla libertà di riunione, di associazione e di organizzazione professionale, nella stessa misura nella quale tali benefici sono accordati ai cittadini brasiliani.

Il predetto Governo vigilerà alla rigorosa ispezione periodica del lavoro e disporrà accertamenti periodici compiuti dai suoi funzionari nella fazenda dove sono impiegati lavoratori italiani.

A queste ispezioni sarà invitato ad assistere il Rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione od un suo Delegato.

ART. 8. — Il Governo dello Stato di S. Paolo si impegna a facilitare l'organizzazione e il funzionamento delle società cooperative di consumo, di credito, di produzione, di lavoro, di previdenza e simili iniziative di carattere associativo e cooperativistico tra i lavoratori agricoli italiani, accordando loro tutte le possibili agevolazioni.

ART. 9. — La casa del colono costituisce domicilio a tutti gli effetti della inviolabilità sancita dalla Costituzione brasiliana, ancorchè egli non ne sia nè proprietario, nè affittuario.

ART. 10. — Il Governo dello Stato di S. Paolo accorderà ai medici laureati in Italia il termine di 5 anni dalla data dell'arrivo per sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio professionale nello Stato di San Paolo, autorizzandoli per tale periodo ad esercitare liberamente la professione con i connazionali.

ART. 11. — Le case necessarie nella fazenda per l'istruzione elementare ai figli dei coloni saranno aperte e mantenute a cura dei *fazendeiros*.

L'istruzione sarà impartita secondo il programma ufficiale brasiliano integrato dall'insegnamento della lingua italiana e di elementi di storia e di geografia d'Italia.

L'insegnante dovrà ricevere il gradimento dell'autorità scolastica statale, e, per quanto riguarda l'insegnamento dell'italiano, del Delegato del Commissariato.

ART. 12. — Ferme restando le disposizioni di legge circa il Patronato agricolo dello Stato di S. Paolo, nei contratti di lavoro sarà stabilito che le controversie sorte fra il colono ed il proprietario in dipendenza del contratto di lavoro saranno deferite all'arbitrato di una persona designata di comune accordo fra il Governo dello Stato di S. Paolo e il Rappresentante del Commissariato, salvo, tuttavia, il diritto del colono di ricorrere, ove lo preferisca, ai Tribunali rurali.

ART. 13. — L'Autorità designata nel presente accordo come rappresentante del Commissariato è il Delegato del Patronato (italiano) degli emigranti di San Paolo.

ART. 14. — Allo scopo di facilitare agli italiani al Brasile la continuazione dei benefici delle assicurazioni vigenti in Italia, e non ancora introdotte in Brasile, il Governo dello Stato di San Paolo, autorizza l'istituzione in quello Stato di Agenzie e Succursali degli Istituti italiani per le assicurazioni sociali e sulla vita, con esenzione da ogni imposta o tassa speciale per le operazioni di assicurazioni di emigranti italiani.

ART. 15. — Il Governo dello Stato di S. Paolo si impegna a favorire nella più grande misura possibile la concessione gratuita di terre ai lavoratori italiani nelle località ove più facile e più rapida ne riesca la messa in valore, ed a facilitare con esonero di tasse e con altre agevolazioni, l'acquisto di quelle concesse a pagamento, nonchè la fornitura dei mezzi ed attrezzi di lavoro.

Il Governo predetto si impegna altresì ad assicurare che ogni azienda o impresa agricola nella quale siano impiegati più di 500 lavoratori italiani sia collegata con strada ordinaria alla più vicina stazione ferroviaria e sia dotata di un regolare servizio di polizia.

Per la costruzione di tali strade come per l'esecuzione di altre opere pubbliche saranno preferite nella concessione degli appalti le cooperative di lavoro all'uopo costituite fra lavoratori italiani, riservandosi il Governo di compensare in tutto o in parte il lavoro compiuto o collaudato colla con-

cessione di terre demaniali da colonizzare entro il termine di 20 anni, trascorso il quale torneranno, se non colonizzate, in possesso dello Stato.

La terra demaniale sarà valutata a questo fine in ragione non superiore ai 15 milreis l'ettaro.

ART. 16. — Il presente accordo sarà sottoposto all'approvazione del Governo italiano e del Governo federale brasiliano. Esso avrà la durata di tre anni e si intenderà indi tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia fatta tre mesi prima della scadenza.

CONTRATTO-TIPO PER COLONI ITALIANI

CHE DEBBANO LAVORARE NELLE FAZENDE DELLO STATO DI SAN PAOLO.

*Il contratto sarà munito di una copertina che conterrà le indicazioni seguenti :*

Quadernetta n. . . . .  
 pel colono . . . . . proveniente da . . . . .  
 arrivato il . . . . . 192 . . . . . contrattato dal  
 Sig. . . . . proprietario della fazenda denominata . . .  
 situata nel Comune di . . . . . Stazione di . . . . .  
 i quali, nella loro qualità di contrattanti, dichiarano presso questa Agenzia  
 ufficiale di accettare tutte le condizioni indicate nell'annesso contratto,  
 sia generali che particolari, e promettendo di adempiere fedelmente a  
 tutte le stipulazioni.

Dichiarano altresì di convenire che i loro rapporti saranno regolati esclusivamente dalle stipulazioni dell'annesso contratto.

*Firma del proprietario contrattante*

*Firma del colono contrattante*

Certifico che tutte le condizioni del contratto suddetto, tanto generali come particolari, furono accettate dai contrattanti come risulta dalla « Richiesta di coloni » n. . . . e dalla ricevuta di « quadernetta » n. . . documenti, questi, archiviati in questa Agenzia.

San Paolo . . . . .

*Il Direttore del Dipartimento statale del lavoro*

Bollo federale  
da 1\$000

Bollo dello Stato

In nome e per delega del Commissariato generale dell'emigrazione approvo la proposta di contratto qui acclusa firmata dal Signor . . . e dichiaro che l'ingaggio del colono richiesto avrà corso nel Regno d'Italia secondo le disposizioni dell'accordo firmato a Roma il . . . . .

*Il Rappresentante del R. Commissariato generale  
della emigrazione italiana*

*Testo del contratto.*

ART. 1. — Saranno forniti gratuitamente al colono, dal proprietario della fazenda, i mezzi di trasporto per sè, famiglia e bagagli dalla stazione prossima alla fazenda e la casa di abitazione composta di un numero di ambienti, oltrechè della cucina (la quale sarà provveduta di un camino per l'uscita diretta del fumo), non inferiore al numero dei componenti la famiglia diviso per tre.

La casa di abitazione verrà consegnata al colono in perfetto stato di conservazione e di pulizia, sarà provveduta di tetto di tegole e pavimento di mattoni e verrà imbiancata una volta l'anno a cura e spese del proprietario a cui carico andranno tutte le necessarie riparazioni per guasti non imputabili al colono.

Sarà cura del proprietario osservare le prescrizioni del Codice sanitario dello Stato di S. Paolo per quanto si riferisce all'igiene nella fazenda e proprietà agricola in generale, ed in modo speciale alla fornitura dell'acqua potabile alla colonia.

È obbligo del colono mantenere la propria casa in buone condizioni di pulizia.

Il proprietario rispetterà e farà rispettare dai suoi amministratori ed impiegati i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi brasiliane e riguardanti il domicilio e la residenza del colono. L'eventuale inosservanza di questa disposizione potrà essere considerata dal colono come causa giustificata di abbandono della fazenda prima della scadenza del contratto.

ART. 2. — Il colono si obbliga a coltivare le piante di caffè a lui affidate in modo da conservarle sempre in terreno pulito, a ripiantare quelle che eventualmente venissero a mancare durante la validità del contratto, a trattare molto bene i ripianti, a togliere tutte le vegetazioni parassitarie che nascessero tra le piante di caffè, ad eseguire la pulitura, il raccolto, lo spargimento delle bucce (cisco) e dei mucchi di terra, nel modo e nel tempo che gli verranno indicati dal proprietario o dall'amministratore e purchè i detti lavori possano compiersi prima della scadenza del presente contratto nel caso che il colono od il proprietario non lo rinnovino per un nuovo periodo annuale.

ART. 3. — Il proprietario non eseguirà alcun anticipo, oltre ai versamenti mensili o bimestrali stabiliti in ragione del numero delle piante di caffè assegnate al colono, tranne quelli necessari in occasione dell'entrata del colono in fazenda o di malattie dello stesso o di componenti la sua famiglia.

ART. 4. — Il colono è obbligato a curare il pascolo della colonia, a mantenere in buono stato la cinta dello stesso, ad estinguere gli incendi nei boschi, nelle cinte e nelle case.

Saranno prestati gratuitamente i servizi necessari al pascolo della colonia quando lo stesso serva esclusivamente per gli animali dei coloni. Negli altri casi sarà corrisposta al colono la mercede giornaliera stabilita nel presente contratto.

Art. 5. — Il colono potrà allevare porci o capre, nonchè l'altro bestiame consentitogli, in pascoli adatti, da esso preparati e conservati, in località all'uopo destinate dal proprietario, essendo responsabile del danno che, eventualmente, gli animali stessi potessero causare.

Art. 6. — Se il proprietario non adempirà alle disposizioni del presente contratto, oppure se, prima della sua scadenza, licenzierà il colono senza causa giustificata, gli pagherà il doppio di quanto esso avrebbe dovuto guadagnare nell'anno pel servizio di coltivazione del caffè assegnatogli.

Sono considerate cause giuste pel licenziamento :

- a) malattia prolungata,
- b) sregolatezza e continuata negligenza in servizio,
- c) ubbriachezza abituale,
- d) insubordinazione,
- e) inadempienza della clausole del presente contratto.

Art. 7. — Il colono che, senza causa giustificata, si ritirasse dalla fazenda prima della scadenza del presente contratto, perderà la metà di quanto avrà guadagnato nell'anno pel servizio di coltivazione del caffè assegnatogli.

Sono considerate cause giustificate per ritirarsi :

- a) infermità che gli impedisca di lavorare,
- b) cattivi trattamenti da parte del proprietario, amministratore od impiegati dipendenti,
- c) inadempienza da parte del proprietario delle clausole del presente contratto,
- d) trasferimento in altra fazenda dello stesso proprietario quando questo provvedimento non sia giustificato dall'aver il colono trasferito turbato la tranquillità degli altri lavoratori.

Art. 8. — Il proprietario che vorrà dispensare il colono dal servizio allo scadere del contratto, dovrà avvertirlo trenta giorni prima della scadenza. In mancanza di questo avviso, e qualora il proprietario non rinnovi il contratto colonico per l'anno seguente il colono uscendo dalla fazenda avrà diritto all'indennizzo stipulato nell'art. 6.

Art. 9. — Il colono che vorrà ritirarsi dalla fazenda allo scadere del contratto è obbligato ad avvertire il proprietario, o l'amministratore, trenta giorni prima della scadenza. In mancanza di questo avviso, e qualora esso intenda di abbandonare ugualmente la fazenda allo scadere del contratto, incorrerà nel disposto dell'art. 7 del presente contratto.

Art. 10. — Gli animali, i prodotti e le piantagioni del colono costituiscono la garanzia del suo debito verso il proprietario, anche se sono detenuti da terze persone. Sono esclusi da questa garanzia di debito i mobili, gli utensili domestici e gli strumenti da lavoro di proprietà dei coloni.

Art. 11. — Fermo restando il diritto del colono di acquistare dove crederà più opportuno i generi dei quali ha bisogno (obbligandosi il proprietario ad effettuare sempre in denaro, con esclusione di qualunque specie di buoni, i pagamenti rateali ed il pagamento finale dell'annata), qualora il proprietario fornisca direttamente al colono generi alimentari, articoli di

vestiario, utensili domestici e strumenti da lavoro, i prezzi addebitati al colono dovranno essere quelli della fattura di acquisto accresciuti delle sole spese di trasporto ferroviario.

ART. 12. — Le scritturazioni relative alla situazione di debito e di credito del colono saranno curate dal proprietario in conformità del disposto negli articoli 324 e seguenti del Decreto n. 2400 relativi al Patronato agricolo.

La quadernetta è proprietà del colono.

ART. 13. — Il proprietario promuoverà l'istituzione e il funzionamento (sotto il regime della legge del Patronato agricolo) di Cooperative tra lavoratori agricoli per l'assistenza medica e farmaceutica e nei casi di infortunio sul lavoro.

ART. 14. — Sarà agevolato dal proprietario il funzionamento di scuole nelle quali si impartisca gratuitamente agli italiani nati in Italia, ed in età scolastica, l'insegnamento primario italiano.

ART. 15. — Ferme restando le disposizioni di legge circa il Patronato agricolo dello Stato di S. Paolo, nei riguardi dell'opera di tutela allo stesso affidata, le controversie sorte per effetto o a proposito dell'applicazione del presente contratto saranno deferite all'arbitrato di una persona designata di comune accordo tra il Governo dello Stato di S. Paolo e il rappresentante del Commissariato.

È, però, salvo il diritto al colono di ricorrere, ove lo preferisca, ai Tribunali rurali.

ART. 16. — Nessuna ritenuta, indennizzo o multa potrà essere imposta al colono se non sarà espressamente stabilita nel contratto (art. 329 del Decreto 2400).

Le multe disciplinari non potranno eccedere i 5 \$000 ed il loro importo andrà a beneficio della cooperativa della fazenda o, mancando la cooperativa, di quell'Istituto di Previdenza o di Beneficenza che verrà indicato di comune accordo tra il fazendeiro ed il Rappresentante del Commissariato (stesso art. di legge).

ART. 17. — Sono nulli i patti che intervenissero tra coloni e proprietari, dopo la firma del presente contratto, in deroga allo stesso.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI.

ART. 18. — Al colono . . . . . sono assegnate, per la coltivazione N° . . . . . piante di caffè di cui . . . . .

Per ogni 1000 piante verrà corrisposto il salario annuo di . . . . .

Il salario incomincerà a decorrere dal giorno dell'arrivo del colono in fazenda, quando il *cafezal* gli viene consegnato pulito.

Qualora, invece, fosse subito necessaria una pulitura (*carpa*), questo lavoro sarà pagato a giornata oltre il salario più sopra indicato.

Al colono giunto durante il raccolto, e che non verrà retribuito col salario stabilito per la coltivazione delle piante, sarà versato, in più del

prezzo stabilito pel raccolto nel seguente art. 19, quanto sarà stabilito nel comma e) dell'articolo stesso.

ART. 19. — Il raccolto del caffè sarà compensato come segue:

a) in ragione di \$ . . . . per ogni « *Alqueire* » di 50 litri esatti quando il « *derrubamento* » dei grani dalla pianta ed il raccolto effettivo degli stessi entro i sacchi avvienne contemporaneamente, ed il caffè viene dal colono consegnato, insaccato, sul limitare del *cafezal* (*careador*).

b) in ragione di \$ . . . . per ogni 50 litri esatti quando « *derrubamento* » e raccolto del caffè da terra hanno luogo in giorni diversi.

c) pel solo lavoro di « *derrubamento* » del caffè si corrisponderà un compenso di \$ . . . . per ogni pianta.

d) per solo raccolto in sacchi del caffè già « *derrubato* » sarà corrisposto un compenso di \$ . . . . per ogni 50 litri esatti.

e) pei coloni che giungeranno durante il raccolto, e che non percepiranno il salario per la coltivazione delle piante, i compensi stabiliti nei paragrafi precedenti verranno aumentati di . . . . .

Il fazendeiro darà *gratis* i panni e sacchi necessari al colono pel raccolto del caffè. Questi panni e sacchi saranno restituiti dal colono alla fine del raccolto nello stato e condizione in cui si troveranno dopo il normale uso fattone.

ART. 20. — Per ogni giornata di lavoro fornita dal colono sarà corrisposto un salario di \$ . . . . . a secco.

Le multe non saranno valide se non saranno comunicate al colono e registrate sulla quadernetta (dichiarando il motivo che le determinò), il giorno stesso della loro imposizione (stesso articolo di Legge).

Dovendosi procedere ad indennizzare il fazendeiro per danni a lui causati dal colono, ed in caso di mancato accordo tra il proprietario e il colono circa la reale consistenza ed effettivo ammontare del danno, si procederà in conformità del precedente art. 15.

ART. 21. — I pagamenti saranno effettuati come segue:

a) ogni mese, od al massimo ogni due mesi, sarà versata al colono una somma eguale ad un dodicesimo, oppure ad un sesto (rispettivamente) del salario annuale pattuito pel trattamento delle piante di caffè;

b) ogni mese, durante il tempo del raccolto, sarà versato al colono, oltre la quota di compenso di cui alla lettera a), anche un anticipo equivalente ai due terzi del guadagno spettantegli pel caffè raccolto, sempre che il colono non sia in debito col proprietario.

c) il pagamento delle giornate di lavoro fornite dal colono sarà effettuato sempre in occasione dei pagamenti parziali di cui la lettera a);

d) la data del pagamento finale, e quella di scadenza del presente contratto, è il giorno 30 novembre di ogni anno.

All'uopo il fazendeiro disporrà che le bucce (cisco) del caffè sieno distribuite nelle piantagioni non appena terminato il lavoro del raccolto.

ART. 22. — Sarà consentito al colono di piantare, tra i filari del caffè i seguenti prodotti che rimarranno di sua proprietà: . . . . .

Verrà concessa al colono, fuori del caffè e alla distanza di Km. . . . .

dalla sua casa di abitazione, un'area di terra della superficie di . . . .  
sulla quale il colono potrà allevare animali e seminare prodotti che rimarranno  
tutti di sua proprietà.

ART. 23. — In occasione dell'entrata del colono in fazenda, gli ver-  
ranno forniti i seguenti animali :

Gratis . . . . .

A prezzo di costo . . . . .

Ed i seguenti generi di vitto :

Gratis . . . . .

A prezzo di costo . . . . .

ART. 24. — Il colono avrà diritto al servizio medico per sè e famiglia  
mediante una ritenuta mensile di \$ . . . . .

#### OSSERVAZIONI E AGGIUNTE.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

#### Vantaggi reali dell'accordo.

Il congegno creato da questo accordo si può così riassumere :

1. — Il Commissariato (contrariamente a quanto è successo  
anche dopo l'applicazione del Decreto Prinetti, che ha lasciato  
in vigore le « chiamate » di parenti e le partenze spontanee) ha  
il pieno controllo su tutta l'emigrazione di lavoratori per le  
fazende dello Stato di San Paolo, in quanto i proprietari per  
ottenere lavoratori italiani devono passare attraverso il Com-  
missariato. Tutte le domande di lavoratori devono essere fatte  
con una proposta di contratto conforme ad un contratto-tipo,  
in cui sono indicate alcune clausole generali e comuni nell'inter-  
esse dei coloni. Per ogni singolo contratto, poi, il Commissa-  
riato ha il potere di controllare le condizioni specifiche relative  
alle *mercedi*, restando pienamente libero di negare l'arruolamento  
di lavoratori italiani se non può ottenere condizioni le quali,  
caso per caso, siano ritenute sufficientemente remunerative o  
soddisfacenti.

È da osservare che il contratto-tipo è suscettibile di essere  
sostituito, ogni qual volta sia preferibile, da un contratto di

mezzadria, o da condizioni particolari, come la cointeressenza nel raccolto, sempre che sieno volute od accettate, volta per volta, dal rappresentante del R. Commissariato.

Per rendere efficace il controllo preventivo sui contratti di lavoro offerti dai singoli proprietari, il Commissariato ha la facoltà di far visitare le fazende dal suo Rappresentante a San Paolo, onde avere direttamente i necessari elementi di giudizio. L'arruolamento dei lavoratori in Italia è poi fatto esclusivamente a cura del Commissariato, in modo da escludere ogni pressione artificiosa.

2. — Il Governo dello Stato di San Paolo si impegna a facilitare ai rappresentanti del Commissariato l'esercizio delle attribuzioni ad essi conferite dall'accordo per il controllo preventivo sulle proposte di contratto di lavoro e per l'assistenza agli emigranti italiani; si impegna a provvedere al trasporto gratuito dei lavoratori e delle loro famiglie dal paese di origine alla stazione prossima al luogo di destinazione definitiva, assicurando ad essi allo sbarco e durante il viaggio le condizioni di trattamento determinato nell'accordo; si impegna, inoltre, a vigilare sulla regolare esecuzione dei contratti di lavoro, procedendo a periodiche ispezioni nelle fazende con l'assistenza del Rappresentante del Commissariato e ad assicurare altre garanzie circa le condizioni di assistenza degli immigrati.

3. — I rapporti fra il colono ed il proprietario sono definiti mediante un contratto scritto, che deve uniformarsi ad un contratto-tipo adottato dal Commissariato, al quale spetta di esaminare, caso per caso, le proposte di contratto. Il contratto di lavoro contiene alcune clausole generali, che precisano i rispettivi diritti ed obblighi delle parti, in modo che la situazione del colono verso il proprietario sia fissata con alcune garanzie essenziali relative alle condizioni di vita, di libertà e di sicurezza. In ogni contratto, poi, devono essere specificate alcune condizioni particolari, dirette a precisare chiaramente il contenuto economico del rapporto, fissando la misura dei salari e dei compensi per i diversi lavori, le modalità di pagamento, la misura delle ritenute per eventuali servizi che l'azienda si assume di fornire ai coloni.

Solo sulla base di un contratto, che risponda a tali condizioni, e nel quale le mercedi siano fissate in misura ritenuta equa dal Commissariato, potrà aver luogo l'espatrio di lavoratori italiani per le fazende di San Paolo.

### La situazione attuale.

Il progetto di accordo, sostanzialmente accettato tanto dal Commissariato generale dell'emigrazione quanto dal Governo dello Stato di San Paolo, avrebbe dovuto essere firmato dalle due parti ed approvato poi dal Governo italiano e dal Governo federale brasiliano.

Il Governo italiano aveva a suo tempo fatto sapere al Governo federale brasiliano (10 marzo 1924) che intendeva subordinare la sua approvazione dell'accordo con lo Stato di San Paolo alla condizione che fra i due Paesi, in attesa di un trattato di commercio, si regolassero i rapporti commerciali sulla base della clausola della nazione più favorita.

Non avendo il Governo federale brasiliano fatto ufficialmente conoscere la sua decisione a tale riguardo, la firma e l'approvazione dell'accordo fra il Commissariato generale dell'emigrazione ed il Governo dello Stato di San Paolo sono rimasti in sospenso.